Senato della Repubblica

Servizio Affari internazionali
International Affairs Department

Nota n. 56

12 luglio 2022

Procedure autorizzative delle missioni internazionali: modelli a confronto

Tramite la rete CERDP, alla fine del 2021 è stato diramato dal Senato il quesito 4925 concernente le procedure autorizzative e il finanziamento delle missioni internazionali, inviato a tutti i Paesi membri dell'UE, al Regno Unito, alle Repubbliche baltiche, alla Norvegia (che tuttavia non ha risposto). In allegato il testo dei quesiti inviati. Sulla base delle risposte della rete parlamentare, è stato predisposto il quadro seguente.

Germania. È solo dopo la fine della guerra fredda che la Corte Costituzionale Federale (Bundesverfassungsgericht) nella sentenza del 12 luglio 1994 ha affermato che **le forze militari tedesche (Bundeswehr) sono un "esercito parlamentare"** il cui dispiegamento all'estero richiede generalmente, secondo la Costituzione, la **preventiva approvazione della Camera bassa del Parlamento (Bundestag).** Il Bundestag è stato definito nella letteratura specializzata come "il **campione del controllo parlamentare sulle missioni militari all'estero"[1].**
Poiché la Costituzione tedesca (Legge fondamentale, Grundgesetz) non contiene previsioni dettagliate sulla procedura né sull'intensità del coinvolgimento del Bundestag, alla pronuncia della Corte è stato dato seguito con le previsioni della Legge sulla partecipazione parlamentare alle decisioni sull'impiego delle forze armate all'estero del 18 marzo 2005[2]. Si ritiene che la giurisprudenza della Suprema corte insieme alla successiva implementazione attraverso la legge abbiano dato vita ad "**una prassi costituzionale di successo di coinvolgimento del Parlamento**" nelle decisioni di dispiegamento delle forze all'estero, contribuendo ad accrescere la responsabilità politica e la trasparenza di tali decisioni.
L'approvazione parlamentare è richiesta **prima** di ogni dispiegamento delle forze armate tedesche, **tranne che in casi di pericolo imminente**. In questi ultimi, il Governo federale può, in via eccezionale e per l'immediato, decidere l'invio di contingenti senza l'assenso del Parlamento. Tuttavia, ha poi l'obbligo di investire - il più presto possibile - la Camera bassa per la prosecuzione del dispiegamento. Se l'intervento si è già concluso, il Governo federale deve informare il Bundestag tempestivamente dei motivi della sua decisione e dei dettagli del dispiegamento; in questo ultimo

[1] https://research.vu.nl/en/publications/the-bundestag-as-champion-of-parliamentary-control-of-military-mi
[2] Dopo questa legge si sono avute altre pronunce della Corte Costituzionale Federale. Per una loro disamina, cfr. Katja S. Ziegler, *Parliamentary war Powers. The Constitutional Framework of Military Deployment decisions in Germany*, Univ. of Leicester School of Law Research Paper 2017, No. 17-06, p. 7.

caso, non è tuttavia obbligato a chiedere l'approvazione a posteriori. Le richieste di approvazione devono contenere anche informazioni sui costi previsti e sul finanziamento dell'intervento.
Benché non sia posto un limite di durata delle autorizzazioni parlamentari di dispiegamento, si è affermata **la prassi che il Parlamento approvi per 12-14 mesi l'intervento militare (che possono ridursi a 6 mesi nel caso di un mandato delle Nazioni Unite di corrispondente durata).**
L'approvazione parlamentare avviene in seduta plenaria del Bundestag[3]. Con poche eccezioni, le decisioni sul dispiegamento sono state prese in pratica tramite "**votazioni per appello nominale**" (namentliche Abstimmung)[4].
I dispiegamenti della Bundeswehr all'estero sono di norma finanziati dal bilancio federale; i corrispondenti fondi sono assegnati al **Ministero federale della Difesa**.
Una volta che il Bundestag ha approvato il dispiegamento, i fondi previsti nel bilancio sono disponibili senza indugio. Se le spese eccedono il limite autorizzato, per la copertura della parte eccedente è necessario il consenso del Ministero federale delle Finanze, a meno che non sia prevista un'eccezione ai sensi della sezione 116 del Codice federale del bilancio.

Spagna. Nel sistema spagnolo, la Costituzione attribuisce al Governo della Nazione la direzione della politica estera e di difesa e la legge del 2014 sull'azione esterna dello Stato prevede che la partecipazione delle Forze Armate alle missioni internazionali sia parte della politica estera della Spagna e che il Governo vi debba consentire. Tuttavia, secondo la Legge Organica 5/2005, del 17 novembre 2005, sulla Difesa Nazionale[5], è **il Congresso dei Deputati (camera bassa del Parlamento spagnolo[6]) a dover**, in condizioni ordinarie, **autorizzare preventivamente** la decisione governativa di impiegare le Forze armate spagnole all'estero, in quelle operazioni che non siano direttamente collegate alla difesa della Spagna o all'interesse nazionale (Sez. 17.1)[7]. Inoltre, la Legge organica 5/2005 conferisce al Congresso dei deputati un ruolo importante nel controllo degli sviluppi delle operazioni militari all'estero. Infatti, secondo l'articolo 18, il Governo dovrà riferire periodicamente a tale Camera sugli sviluppi delle operazioni delle Forze Armate all'estero, entro un periodo non superiore a un anno.
Nel caso in cui la situazione richieda "una risposta rapida o immediata per rispettare gli impegni internazionali", è prevista l'adozione di **procedure di emergenza** per la consultazione e l'autorizzazione del Congresso dei Deputati (Sezione 17.2). Infine, quando per ragioni di estrema urgenza non è possibile effettuare alcuna consultazione preventiva, la Sezione 17.3 contempla la possibilità di dispiegare le forze prima di ricevere l'autorizzazione del Congresso dei Deputati. In

[3] Le commissioni parlamentari, responsabili della difesa o degli affari esteri, sono tuttavia coinvolte nel processo decisionale ed elaborano raccomandazioni per la plenaria.
[4] Anche se è previsto che le decisioni su schieramenti di minore importanza possano essere prese con una procedura semplificata senza votazione, tale procedura è stata utilizzata raramente.
[5] Si ricorda che fu a seguito del ritiro del contingente spagnolo dall'Iraq nel 2004 che fu promosso un intervento legislativo per attribuire al Congresso un potere di veto in materia.
[6] Si ricorda che la Spagna è una Monarchia costituzionale basata sulla Costituzione del 1978. Il Parlamento (Cortes) è formato dal Congresso dei Deputati, che comprende 350 membri eletti a suffragio universale (sistema proporzionale con un effetto maggioritario dovuto alla presenza di piccole circoscrizioni) e **dal Senato, composto da un numero variabile di senatori attualmente pari a 266, di cui 208 eletti direttamente (sistema maggioritario plurinominale) e 58 eletti dalle Assemblee legislative delle Comunità Autonome. Il Senato non vota la fiducia al Governo ed esercita la funzione legislativa con carattere subordinato rispetto al Congresso.**
7 Tali missioni devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere effettuate su espressa richiesta del Governo dello Stato e si svolgeranno nel suo territorio; sono autorizzate da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o concordate, a seconda dei casi, da organizzazioni internazionali di cui la Spagna fa parte.
b) essere conformi agli scopi difensivi, umanitari, di stabilizzazione o di mantenimento e conservazione della pace previsti e ordinati dalle suddette organizzazioni.
c) essere conformi alla Carta delle Nazioni Unite e non contraddire o violare i principi del diritto internazionale convenzionale che la Spagna ha incorporato nel suo ordinamento giuridico.

queste situazioni, il Governo sottoporrà la decisione al Congresso dei Deputati prima possibile, senza specificare un calendario, per la sua ratifica.
Non è previsto un rinnovo periodico dell'autorizzazione del Congresso dei Deputati ad una missione internazionale. È il Governo che può approvare la partecipazione delle Forze Armate a missioni internazionali su base annuale e può adottare proroghe della stessa natura annuale.
I regolamenti parlamentari non dettano criteri sull'assegnazione alla plenaria ovvero alla sola Commissione Difesa, bensì decide l'Ufficio di Presidenza del Congresso, volta per volta.
Il finanziamento delle "missioni internazionali con la partecipazione delle Forze Armate spagnole" è approvato su base annuale dalla Legge sul bilancio dello Stato. In particolare, questo **finanziamento è a carico del Ministero della Difesa**, all'interno del programma 122M "Spese operative delle Forze Armate"[8]. Le "operazioni internazionali di mantenimento della pace" saranno considerate come un'altra missione operativa, alla quale saranno assegnate le risorse delle unità dispiegate o di nuova acquisizione. Questo programma include anche stanziamenti per la partecipazione delle Forze Armate alle operazioni di mantenimento della pace.

Francia. Nel sistema semi-presidenziale francese, al Parlamento è riconosciuto un ruolo modesto nell'attuazione della politica di difesa, sia dalla lettera della Costituzione del 1958, sia secondo la prassi istituzionale. **È solo a partire dalla riforma costituzionale del 2008, con la modifica delle disposizioni** dell'articolo 35 della Costituzione**, che il controllo parlamentare sulle operazioni militari all'estero ha conosciuto un rafforzamento.** Ai sensi dell'articolo articolo 35, comma 2 della Costituzione, **il Governo è tenuto ad informare il Parlamento** della decisione di far intervenire le Forze Armate all'estero entro tre giorni dall'inizio dell'intervento ed a specificare gli obiettivi perseguiti. Le informazioni fornite possono dar luogo a un dibattito non seguito da una votazione. Secondo l'articolo 35, comma 3, della Costituzione, **quando la durata dell'intervento supera i quattro mesi, il Governo deve sottoporre la proroga al Parlamento per l'autorizzazione**. I dibattiti relativi a tale proroga si svolgono in una sessione ordinaria (nota come sessione unica**), nella seduta plenaria delle rispettive Aule delle due Camere.** Nel caso di disaccordo tra le Camere (il testo dell'approvazione deve essere identico), il Governo può chiedere che l'Assemblea Nazionale abbia l'ultima parola ("decisione definitiva"). **Tale approvazione non è soggetta a ulteriore rinnovo.** Per quanto riguarda i fondi per il finanziamento delle missioni, la legge n. 2018/607 di programmazione militare 2019-2025 del 13 luglio 2018 ha previsto che il **Ministero delle Forze Armate** si faccia carico gradualmente dell'intero costo delle operazioni militari all'estero, finora parzialmente finanziate da altri ministeri.

In Austria (Stato neutrale e come tale non membro della NATO) è prevista l'autorizzazione parlamentare in **via preventiva da parte della Camera bassa, il Consiglio Nazionale che delibera in sede di Commissione principale (Main Committee).** In caso di urgenza, il Governo può deliberare il dispiegamento immediato all'estero, ma la Main Committee potrà esercitare il potere di veto entro 2 settimane. Anche il rinnovo (su richiesta del Governo) può essere bloccato dal veto entro 2 settimane.

Anche in Finlandia **l'autorizzazione del Parlamento deve essere data preventivamente**: dalla sola commissione esteri o dall'intero Parlamento nel caso di missioni particolarmente impegnative in termini militari o per le quali non c'è un mandato ONU.

[8] Questo programma comprende gli stanziamenti necessari per la preparazione e il funzionamento di tutte le unità delle Forze armate. Include gli stipendi di tutto il personale assegnato alla Forza e tutte le spese relative al suo dispiegamento, all'addestramento e alla partecipazione a manovre e operazioni, nonché le spese correnti delle caserme.

In Slovacchia il Governo deve avere la **previa approvazione del National Council.** Non è previsto il rinnovo periodico ma **il Consiglio Nazionale è chiamato ad approvare le modifiche del mandato della missione**.

In Croazia **l'approvazione del parlamento è preventiva**, avviene su proposta del Governo e con il previo consenso del Presidente della Repubblica**. In genere c'è un'autorizzazione cumulativa in vista dell'anno successivo o addirittura di due.**

In Slovenia **è richiesta l'approvazione dell'Assemblea Nazionale** e non del Consiglio nazionale

L'autorizzazione parlamentare è preventiva ma è richiesta solo per una consistenza superiore ad una certa soglia in Irlanda e Svezia. In Irlanda (che non è membro della NATO) la partecipazione a missioni autorizzate dall'ONU viene approvata dal Governo e da una **Risoluzione della Camera bassa (Dail eireann) prima dell'invio delle truppe, se il dispiegamento superi le 12 unità di personale militare**. Non è prevista autorizzazione per il rinnovo.
In Svezia **l'autorizzazione del Parlamento (monocamerale) deve essere data prima, se il dispiegamento delle Forze Armate supera la dimensione di un battaglione**. La prassi è che siano concesse proroghe annuali. L'esame parlamentare avviene dapprima in sede di Commissione congiunta (che riunisce *ad hoc* i membri delle Commissioni Esteri e Difesa) e poi in Aula.

Non è prevista autorizzazione parlamentare a Cipro, in Portogallo ed in Polonia.
Cipro **non prevede alcuna autorizzazione parlamentare.**
In Polonia la decisione di inviare truppe all'estero spetta al Presidente della Repubblica che ne **informa** il Presidente del Sejm e il Presidente del Senato.
Infine, in Portogallo **è il Governo a decidere sull'invio di contingenti militari**. Il Governo ha l'obbligo di **informare il Parlamento ogni 6 mesi (a consuntivo)** sull'andamento delle missioni cui prendono parte i militari portoghesi. In via di prassi, il Governo invia al Parlamento un rapporto dettagliato ogni mese. Quando una missione termina, il Governo deve trasmettere un rapporto finale entro 60 giorni. Inoltre il Governo informa il Parlamento sulle missioni che saranno svolte nell'anno successivo, una volta che il Consiglio Supremo le abbia approvate.

Nelle 3 monarchie europee qui di seguito non c'è un obbligo di approvazione parlamentare semmai una prassi recente. Il Regno Unito prevede che l'invio delle Forze armate in situazioni di conflitti armati sia una prerogativa della Corona. **Per l'invio di militari all'estero in situazioni di crisi,** a partire dal 2011 *si sarebbe stabilita una convenzione costituzionale* di consultare il Parlamento; tuttavia, **non c'è alcun obbligo per il Governo di conformarsi ad un voto del Parlamento sul punto**, anche se sarebbe difficile sul piano politico per il Governo impegnarsi in un intervento militare senza il sostegno del Parlamento[9].
In Olanda **l'impiego delle Forze Armate all'estero è una decisione del Governo, non è richiesta alcuna approvazione parlamentare**. L'art. 97 della Costituzione stabilisce che il Governo ha l'autorità suprema sulle Forze Armate. Tuttavia l'art. 100 sulla partecipazione a missioni di peacekeeping prevede che il Governo **informi** previamente gli Stati Generali; ciò non è necessario nei casi in cui si applichi il dovere di intervenire per un obbligo di difesa collettiva.
In Belgio il Governo federale deve informare la Camera dei Rappresentanti dove una commissione speciale è responsabile dei seguiti delle missioni internazionali. Sebbene sia invalsa la prassi di

[9] Per approfondimenti si rinvia a Parliamentary approval for military action - House of Commons Library.

consultare la Camera **sull'intervento militare all'estero e che sia votata una risoluzione, non c'è alcun obbligo per il Governo di conformarsi alla Risoluzione in quanto non vincolante.**

In Romania **la decisione di inviare truppe all'estero viene assunta dal Presidente della Repubblica insieme al Consiglio supremo di difesa nazionale** nel caso di missioni sotto il cappello NATO, ONU, OSCE, UE. Il Presidente ne informa il Parlamento entro 5 giorni; solo **nel caso di missioni bilaterali su richiesta di uno Stato, la decisione sarà approvata dal Parlamento**; nel caso infine di invio di osservatori, consiglieri ed istruttori militari entro il limite numerico stabilito dal Consiglio supremo di difesa, sarà approvata dal Ministro della Difesa, sentito il Ministro degli Affari Esteri e informandone il Consiglio supremo.

In Ungheria **non è richiesta l'approvazione dell'Assemblea Nazionale se si tratta di missioni ONU, NATO, UE** o altre organizzazioni internazionali di sicurezza già ratificate dalla stessa Assemblea: in questi casi il Governo ha solo un obbligo di informazione. **L'approvazione dell'Assemblea Nazionale è invece richiesta negli altri casi (come lo è stato nel caso della partecipazione alla Task Force Takuba) ed anche in caso di rinnovo.**

Dipende invece dalla durata l'eventuale approvazione parlamentare in Repubblica Ceca.
In Repubblica Ceca sono possibili due procedure**: se il dispiegamento non supera i 60 giorni il Governo può decidere l'invio** e deve informarne le Camere che possono sospendere tale decisione; **altrimenti, il Parlamento (entrambe le Camere) deve approvare il dispiegamento delle Forze Armate all'estero**. Non è previsto dalla normativa un rinnovo periodico, ma può essere regolato da convenzione costituzionale.

In Bulgaria vi sono **casi in cui l'approvazione dell'invio di militari all'estero spetta al Parlamento** (**come nel caso di invii di natura politico-militare**, ad es. per la partecipazione a missioni di peacekeeping); altre in cui spetta al Consiglio dei Ministri (per missioni umanitarie o di natura non politico-militare o di natura umanitaria, *ma anche per Althea, Sea Guardian, KFOR*); **in caso di dubbio sulla natura decide l'Assemblea Nazionale.**

Concludiamo con uno sguardo alle tre Repubbliche baltiche.
In Lettonia **l'approvazione del Saeima (Parlamento monocamerale) interviene dopo l'invio.**
In Lituania **l'approvazione del Seimas (Parlamento monocamerale)** avviene, dietro raccomandazione del Presidente della Repubblica, con **voto su una Risoluzione** che specifica anche il numero delle unità di personale militare autorizzate e la durata della missione. Nei casi di urgenza l'invio è deciso dal Presidente della Repubblica e poi sottoposto al Seimas appena possibile.
In Estonia **l'approvazione del Riigikogu (Parlamento monocamerale)** interviene **prima dell'invio nel caso di una missione che non sia di difesa collettiva.**

Per quanto riguarda il punto del finanziamento delle missioni e l'allocazione di fondi, le risposte degli Stati - ove presenti - sono state molto stringate e tutte indicano che i finanziamenti sono recati dalla legge di bilancio annuale e allocati sullo stato di previsione del Ministero della Difesa; Cipro e Romania hanno risposto che finora non si sono verificati impieghi di contingenti all'estero.
Più dettagliate sul punto le risposte di Germania, Spagna e Francia.
In Germania gli impieghi all'estero della Bundeswehr sono di norma finanziati dal bilancio federale; i corrispondenti fondi sono assegnati al **Ministero federale della Difesa**.

Una volta che il Bundestag ha approvato il dispiegamento, i fondi previsti nel bilancio sono disponibili senza indugio. Se le spese eccedono il limite autorizzato, per la copertura della parte eccedente è necessario il consenso del Ministero federale delle Finanze, a meno che non sia prevista un'eccezione ai sensi della sezione 116 del Codice federale del bilancio.
In Spagna il finanziamento delle "missioni internazionali con la partecipazione delle Forze Armate spagnole" è approvato su base annuale dalla Legge sul bilancio dello Stato. In particolare, questo **finanziamento è a carico del Ministero della Difesa**, all'interno del programma 122M "Spese operative delle Forze Armate"[10]. Le "operazioni internazionali di mantenimento della pace" saranno considerate come un'altra missione operativa, alla quale saranno assegnate le risorse delle unità dispiegate o di nuova acquisizione. Questo programma include anche stanziamenti per la partecipazione delle Forze Armate alle operazioni di mantenimento della pace.
In Francia, per quanto riguarda i fondi per il finanziamento delle missioni, la legge n. 2018/607 di programmazione militare 2019-2025 del 13 luglio 2018 **ha previsto che il Ministero delle Forze Armate si faccia carico gradualmente dell'intero costo delle operazioni militari all'estero**, finora parzialmente finanziate da altri ministeri.

[10] Questo programma comprende gli stanziamenti necessari per la preparazione e il funzionamento di tutte le unità delle Forze armate. Include gli stipendi di tutto il personale assegnato alle Forze armate e tutte le spese relative al loro dispiegamento, all'addestramento e alla partecipazione a manovre e operazioni, nonché le spese correnti delle caserme.

Allegato. Quesito CERDP 4925 e modello di risposta (Italia)

1. Il dispiegamento di forze armate all'estero (per esempio, nelle missioni ONU o NATO) è soggetto solo a una decisione del governo del vostro paese o richiede l'approvazione del Parlamento? Si prega di specificare le disposizioni costituzionali (se presenti), di legge, e regolamentari, nonché eventuali prassi consolidate, integrative delle disposizioni espresse (o da esse divergenti), sul ruolo dell'esecutivo e/o del parlamento nell'invio di truppe all'estero.

1. La legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge quadro sulle missioni internazionali") definisce la procedura da seguire, rispettivamente, per l'avvio di nuove missioni internazionali (articolo 2, comma 2) e la prosecuzione di quelle in corso di svolgimento (articolo 3, comma 1). In via generale le disposizioni contenute nel richiamato provvedimento si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere (in base all'articolo 78 della Costituzione, la cui dichiarazione spetta al Presidente della Repubblica secondo l'articolo 87 della Costituzione), ed in conformità dei principi dell'articolo 11 Cost., in base al quale l'Italia, ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte.

L'ambito di applicazione della legge 145/2016 è, pertanto circoscritto:

- alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace, a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 1);
- all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (art. 1, comma 1).

2. L'approvazione parlamentare è richiesta preventivamente all'impiego di forze armate all'estero? Ovvero essa interviene successivamente all'invio di truppe all'estero deciso dal governo?

2. Sebbene la ratio della norma fosse di far sì che a gennaio di ogni anno fosse completato l'iter parlamentare autorizzativo, nella prassi, l'approvazione del Parlamento interviene di solito alcuni mesi più tardi, durante l'esecuzione della decisione del governo.

3. L'approvazione parlamentare avviene puntualmente su ogni singolo dispiegamento delle forze armate all'estero? Entro quanto tempo dal dispiegamento della missione deve avvenire l'approvazione parlamentare? Oppure essa avviene cumulativamente per le diverse missioni ad una data stabilita (inizio anno o altro)? È prevista la stessa procedura autorizzativa per l'invio di assetti militari all'estero?

3. Per quanto attiene alla procedura di partecipazione italiana a **nuove** missioni internazionali (articolo 2), il primo passaggio procedurale è rappresentato da una delibera del Consiglio dei ministri,

da adottarsi previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. È prevista la stessa procedura autorizzativa per l'invio di assetti militari all'estero. **Alla deliberazione del Consiglio dei ministri è allegata la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri** (articolo 2, comma 2-*bis*).
Successivamente (articolo 2, comma 2), le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente (non è previsto un limite di tempo dal dispiegamento della missione):

- le discutono;
- con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, limitatamente a ciascun anno solare (per il caso di missioni previste per periodi più lunghi), eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

Per le missioni **da prorogare**, è pure adottata una deliberazione del Consiglio dei ministri che contiene la relazione analitica sulle missioni in corso (articolo 3), che viene trasmessa alle Camere per le conseguenti discussioni e deliberazioni/atti di indirizzo.
Di prassi vengono approvate dal Consiglio dei ministri con la medesima deliberazione sia nuove missioni sia la prosecuzione di missioni già in corso. Una deliberazione può avere ad oggetto anche esclusivamente una singola nuova missione (ovvero diverse nuove missioni quando si ravvisa la necessità di attivarne più di una), che sarebbe pertanto sottoposta alle Camere separatamente dall'esame sulla prosecuzione delle missioni già attive (finora ciò è avvenuto una sola volta).

4. L'approvazione parlamentare di una missione è soggetta ad un rinnovo ogni sei mesi, ovvero ogni anno (ovvero un periodo più lungo)?

4. La prosecuzione di una missione è soggetta ad approvazione tendenzialmente annuale per l'intero anno solare.

5. È prevista una sessione parlamentare esclusivamente dedicata all'esame delle missioni? Si svolge in Assemblea o in commissione? Si esaminano le missioni in corso e/o le nuove missioni? Si conclude con un atto di indirizzo?

5. È prevista una sessione parlamentare appositamente dedicata all'esame dell'andamento delle missioni autorizzate, da svolgersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo (come già detto nella risposta n. 3). La relazione fa riferimento anche alle missioni concluse nell'anno in corso, precisando l'andamento di ciascuna e i risultati conseguiti. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
Solitamente, il Governo presenta contestualmente la deliberazione di nuove missioni e la relazione sulle missioni in corso e concluse (di cui costituisce un allegato) e, pertanto anche la discussione dei due documenti nelle Camere è contestuale, concludendosi le due procedure con separati atti

parlamentari al Senato (solitamente, due risoluzioni in Commissioni riunite Esteri e Difesa al Senato, ex articolo 50, comma 2 del regolamento Senato), e con un unico atto parlamentare alla Camera (solitamente, una risoluzione in Aula, ex articolo 143, comma 1, del regolamento Camera).

6. L'approvazione parlamentare è espressa dal plenum delle Camere che compongono il Parlamento, ovvero essa è deferita esclusivamente a commissioni competenti per le materie difesa o affari esteri? I diversi tipi di dispiegamento (ad esempio: nel contesto UE, NATO, ONU, bilaterale, ecc.) richiedono procedure parlamentari diverse?

6. L'approvazione parlamentare è espressa dal plenum della Camera dei deputati e dal plenum del Senato della Repubblica se lo richiedono un terzo dei componenti della Commissione Esteri o della Commissione Difesa, ovvero il Governo. Per i diversi tipi di dispiegamento (ad esempio: nel contesto UE, NATO, ONU, bilaterale, ecc.) si segue la stessa procedura parlamentare, l'unica differenza consistendo nella novità ovvero prosecuzione della missione.

7. Come vengono finanziate le missioni internazionali? C'è un'autorizzazione di spesa per una missione per volta? C'è una legge di programmazione militare periodica? C'è un fondo ad hoc per il finanziamento di missioni? Dove sono allocate le risorse (sul bilancio del Ministero della Difesa, delle Finanze, degli Esteri o altro)? C'è un'approvazione della spesa per singola missione?

7. Per finanziare le missioni internazionali è istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - un fondo ad hoc (Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, allocato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi. Solitamente l'approvazione della spesa avviene per il totale delle missioni (anche se l'importo di ciascuna missione è quantificato nella relazione tecnica allegata alla delibera), nell'ambito della discussione parlamentare della relazione sulle missioni in corso e della deliberazione di nuove missioni.
Il finanziamento è approvato anno per anno con l'approvazione parlamentare della delibera del Governo. Le missioni non sono ricomprese in leggi di programmazione militare pluriennale.

8. Quanto tempo passa dall'approvazione della missione all'erogazione del finanziamento?

8. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere sulle deliberazioni di avvio di nuove missioni e/o di prosecuzione di missioni già autorizzata, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono ripartite le risorse dell'apposito Fondo tra le missioni indicate nelle stesse deliberazioni come risultano - eventualmente - modificate dagli atti di indirizzo parlamentari. Gli schemi di tali atti corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Commissioni (Esteri e Difesa di ciascuna Camera) competenti per materia che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nelle more dell'iter parlamentare in commissione di approvazione dei decreti di riparto, bisogna sempre distinguere tra il caso di nuova missione e quello di rinnovo della missione in corso:

- nel caso di **nuova** missione, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse effettuata con i successivi decreti di riparto. Inoltre, le amministrazioni interessate possono ricevere **anticipazioni di tesoreria fino al 75% delle somme disponibili sul Fondo entro 10 giorni dalla presentazione della relativa deliberazione alle Camere** (articolo 2, comma 4-*bis*).
- per il caso di **rinnovo** di missione, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse effettuata con i successivi decreti di riparto. Inoltre, le amministrazioni interessate possono ricevere **anticipazioni di tesoreria fino al 75% delle somme disponibili sul Fondo entro 10 giorni dalla approvazione degli atti di indirizzo delle Camere sulla relazione analitica presentata dal Governo** (articolo 4, comma 4-*bis*).

A cura di Angela Mattiello